REGOLAMENTO (CEE) N. 1150/80 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 679/80, che stabilisce talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca al largo delle coste occidentali della Groenlandia, applicabili alle navi battenti bandiera del Canada o noleggiate da società registrate in Canada

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regime definitivo di pesca applicabile nel 1980 alle navi battenti bandiera del Canada o noleggiate da società registrate in Canada, che operano al largo delle coste occidentali della Groenlandia, non è stato adottato prima della scadenza delle misure provvisorie definite dal regolamento (CEE) n. 679/80 (¹); che, al fine di evitare l'interruzione delle attività dei pescatori interessati, che potrebbe parimenti produrre conseguenze contrarie agli interessi dei pescatori della Comunità, è necessario prorogare la validità di tale regolamento, che scade il 30 aprile 1980;

considerando che tale proroga deve entrare in vigore prima della data suddetta; che è quindi necessario adottarla a titolo di misura transitoria in base all'articolo 103 del trattato, con riserva di una sua successiva inclusione nella politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 30 aprile 1980 di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 679/80 è sostituita dalla data del 30 giugno 1980.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º maggio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1980.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. ZAMBERLETTI